

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>			
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnanti tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	
		BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1974

	PAG.
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	992
PRESIDENTE . . . . .	992, 999, 1000
BIASINI . . . . .	994, 995
BUZZI . . . . .	998, 999, 1000
GIOMO . . . . .	996, 997
MATTALIA . . . . .	997
MORO DINO . . . . .	997, 998
RAICICH . . . . .	995, 996
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1000
SANNA . . . . .	993, 994
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ROMANATO ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (2954) . . . . .	1000

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
FRACANZANI: Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali (775) . . . . .	1000
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1000, 1001
1002, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011	
1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018	
BIASINI . . . . .	1011, 1012
FRACANZANI . . . . .	1005, 1006, 1007, 1009, 1010
1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1018	
GRANATA . . . . .	1004, 1012, 1013, 1016
GUI . . . . .	1002, 1003, 1004, 1005, 1009, 1010
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018	
MATTALIA . . . . .	1004, 1005
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1008, 1009, 1010, 1011
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018	
TEDESCHI . . . . .	1005, 1008, 1010, 1011, 1015, 1016
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1000, 1018

La seduta comincia alle 9,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano

ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola n. 2062, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, siamo giunti alla fase delle dichiarazioni di voto che, a norma dell'articolo 50 del nuovo regolamento, non devono superare il limite di tempo di 10 minuti.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che utilizzerò neppure i 10 minuti concessimi dal regolamento per questa dichiarazione di voto. Il dibattito sul provvedimento che ci accingiamo a votare è stato molto ampio ed ha dato a tutti i gruppi la possibilità di chiarire il proprio atteggiamento in ordine ai problemi che sono affrontati. Molto brevemente motiverò quindi il nostro atteggiamento di astensione di fronte al provvedimento.

Devo dire che astenendoci dobbiamo fare una certa violenza a noi stessi, perché il significato della nostra astensione è ovviamente negativo, ma ci asteniamo semplicemente in base alla considerazione che il provvedimento relativo ai corsi abilitanti è molto atteso e tutte le sue implicanze oggi non sono note alla massa degli interessati alla soluzione del problema. Non vorremmo, dato che questo tema è uno degli aspetti degli accordi sindacali fra Governo e sindacati della scuola, che ancora una volta si desse la stura ad atteggiamenti o rampogne di tipo qualunquistico nei confronti del Parlamento, che spesso è accusato di insensibilità di fronte a problemi che le varie categorie di insegnanti hanno da risolvere; anche se ci teniamo a distinguere respingendo questo atteggiamento indifferenziato che coinvolge tutto il Parlamento, nel quale vi sono responsabilità della maggioranza e responsabilità delle opposizioni. Quindi con il nostro voto di astensione non vogliamo deludere le aspettative di una notevole massa di insegnanti, specie per quanto concerne l'aspetto della sanatoria contenuto in questo provvedimento.

La nostra astensione ha un significato nettamente negativo rispetto ai contenuti del provvedimento che la Commissione si accinge a votare. Ciò, innanzi tutto, per una considerazione di indirizzo generale, perché an-

cora una volta noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che viene emanato all'insegna dell'emergenza e con l'intento evidente di fronteggiare determinate spinte, dimenticando il quadro generale e anche il significato innovativo di determinate spinte sociali nel nostro paese.

La situazione drammatica in cui si trovano strati notevoli del personale insegnante temo che venga utilizzata per una politica di immobilismo. Si facilita l'ingresso in ruolo, però i meccanismi vecchi non vengono sostanzialmente intaccati o modificati. In questo, naturalmente, ci teniamo a distinguerci anche dall'azione che hanno svolto i sindacati, i quali non hanno sottolineato negli accordi con il Governo l'aspetto di qualità che un provvedimento di questo tipo doveva sollecitare.

La seconda ragione di ordine negativo della nostra astensione è la seguente: per quanto riguarda il problema dell'abilitazione, non faccio il vecchio discorso della disparità che si crea fra gli insegnanti e l'altro personale dello Stato, però voglio rilevare che se l'abilitazione deve rimanere, questa volta abbiamo veramente la possibilità di farne qualche cosa di innovativo. Per noi l'abilitazione ha senso se i relativi corsi rappresentano un momento della formazione professionale degli insegnanti.

In virtù di questa concezione, noi abbiamo insistito in maniera particolare, affinché nei corsi abilitanti fossero introdotte delle forme nuove di autogestione, che in sostanza non vogliono essere nulla di eversivo, né di anarchico, ma semplicemente un riconoscimento del diritto di ciascuno di controllare la propria formazione professionale, al di fuori dei parametri che burocraticamente vengono stabiliti anche con questo provvedimento.

Noi riteniamo che dare prova delle proprie capacità professionali sia l'unico modo per accedere nel ruolo e, invece, in questo provvedimento i corsi abilitanti mantengono in gran parte il vecchio carattere culturale e diventano un momento della preselezione dei corpi docenti, tant'è che si è sentito il bisogno di tenere in piedi il doppio canale per accedere nel ruolo. Per cui questo provvedimento avrebbe dovuto presentarsi, a nostro avviso, ben distinto in due parti: una parte nella quale fosse definita l'innovazione sostanziale che si viene ad introdurre, mettendo in luce il significato dei corsi abilitanti, la loro configurazione ed il loro contenuto formativo; una seconda parte nella

quale fosse prevista una sorta di sanatoria per il passato, in modo da recepire — in una certa misura — le pressioni che provengono dal mondo della scuola, e da consentire l'inquadramento in ruolo di molti insegnanti che ormai da lungo tempo aspirano a tale traguardo.

In realtà, invece, si è operata una commistione tra i due aspetti indicati, i corsi abilitanti essendo stati concepiti come uno strumento della sanatoria che si intende disporre. Questa constatazione ci lascia profondamente insoddisfatti del modo con cui si è affrontato il problema. Peraltro, la nostra astensione deriva anche da un altro ordine di considerazioni: noi, infatti, non possiamo considerare chiuso — dopo l'approvazione del provvedimento — il problema di cui ci stiamo occupando. Avremo anzi occasione immediata per verificare la possibilità di continuare la nostra battaglia nel prosieguo della discussione sul nuovo stato giuridico degli insegnanti. I problemi che abbiamo considerato rimangono aperti, e siamo convinti che né questo provvedimento, né la stessa legge di riforma universitaria potranno rinviare la ricerca di nuove soluzioni e l'elaborazione di metodi nuovi per la formazione ed il reclutamento degli insegnanti. Ecco perché la nostra astensione assume il significato di un impegno a portare avanti la battaglia affinché si creino le condizioni che permettano di operare scelte avanzate e qualificanti, non solo nell'interesse del personale docente, ma anche e soprattutto della scuola italiana. Soltanto in questo modo si potrà portare a compimento quella profonda ed incisiva riforma dell'ordinamento scolastico che rientra tra gli obiettivi cui è ispirata la azione politica della nostra parte e, penso, di tutte le forze autenticamente democratiche e progressiste.

BIASINI. Annunciando il mio voto favorevole sul provvedimento in discussione, sono costretto a ribadire — e di ciò chiedo scusa — alcune considerazioni già svolte da parte mia e di altri colleghi. Il fatto è che noi ci troviamo di fronte ad un problema arduo e complesso (come è risultato evidente, d'altra parte, anche dall'andamento della presente discussione), il quale a sua volta si innesta nel quadro più generale della crisi che travaglia la scuola italiana. In questa situazione, io ritengo che il voto favorevole che mi accingo a dare sul provvedimento esaminato acquisti un suo preciso significato.

In effetti, occorre constatare che abbiamo elaborato un nuovo criterio per l'abilitazione, sostituendo agli accertamenti puramente culturali una valutazione tecnico-pratica ed abbiamo evitato, nel contempo, sia di operare una sanatoria indiscriminata che di ripristinare sostanzialmente la vecchia abilitazione didattica. Vorrei sottoporre queste considerazioni all'attenzione del collega Sanna, facendogli notare che, pur se sono stati introdotti alcuni temperamenti, tuttavia il criterio fondamentale relativo all'istituzione di nuovi metodi di selezione del personale docente è stato affermato in modo definitivo, così da diventare ormai un principio acquisito.

Aggiungo che la complessità del problema che abbiamo di fronte deriva anche da altre motivazioni, che chiamerei indotte: si pensi alla difficoltà di procedere a scelte definitive quando sono ancora aperte (come è stato ricordato poco fa anche dal collega Sanna) le questioni relative al nuovo stato giuridico del personale della scuola ed alla riforma dell'università. Né va dimenticato che la riforma, cui si sta procedendo, della scuola media e dell'università potrebbe portare all'istituzione di altri tipi di abilitazione.

Nonostante le questioni ancora aperte, noi eravamo pressati dall'urgenza di giungere ad una soluzione, ed emanare entro breve tempo un provvedimento legislativo. Era in atto, quindi, un condizionamento, a cui fatalmente dovevamo soggiacere.

Tutti abbiamo forse qualche dubbio che alcune formulazioni non siano perfette, che forse l'altro ramo del Parlamento possa indurci ad una nuova lettura, ma abbiamo fatto un lavoro apprezzabile e positivo in quanto abbiamo affermato dei principi e fatto una ricognizione di problemi quanto mai complessi.

Un altro motivo che determinava la gravità del problema era l'elevato numero dei destinatari ed il numero grande degli *status* degli stessi: insegnanti di istituti professionali, di licei artistici, di educazione fisica, maestri laureati. Abbiamo avuto l'impressione di trovarci in una selva intricata, aspra e forte, da cui venir fuori era difficilissimo. Siamo stati quindi obbligati a prendere coscienza della complessità di questi problemi ed a considerare quanto complessa sia la situazione della scuola italiana in generale e nella condizione particolare dello stato dei docenti.

Abbiamo quindi toccato con mano l'insufficienza legislativa e ci siamo convinti che

la politica dei rinvii non « paga » ed il problema della riforma della scuola non tollera ulteriori dilazioni.

Non si poteva, in questo quadro, arrivare ad una legge perfetta, ma abbiamo fissato alcuni principi innovatori che serviranno senz'altro di base a future discussioni di altri problemi. Non si sono disattesi principi irrinunciabili, come quello di non prescindere dal titolo di studio, ed abbiamo stabilito un'articolazione regionale e sub-regionale dei corsi abilitanti. Abbiamo fissato il principio del « doppio canale » che non mi pare debba considerarsi principio errato, ma che penso possa costituire per il futuro una indicazione di soluzioni.

Quindi, in questo quadro, data la complessità dei problemi e la difficoltà della materia, penso che il lavoro della Commissione sia da valutare positivamente ed in questo quadro si giustifica il mio voto favorevole.

Penso che da questo nostro duro lavoro una esortazione possa venire per tutti noi, cioè di dover affrontare presto e in una visione globale tutti i problemi che assillano la scuola italiana.

RAICICH. Il nostro gruppo annuncia la propria astensione in merito al provvedimento, per una serie di motivi che elencherò attenendomi ai limiti di tempo previsti dal regolamento, anche se si tratta di questione così antica e grave che meriterebbe certo un discorso più approfondito che forse non ha avuto luogo nelle lunghe e faticose sedute che abbiamo dedicato all'esame di questo complesso di leggi.

Non posso non rilevare che qui paghiamo l'eredità di una non sufficiente considerazione da parte delle varie maggioranze — ed aggiungo: anche da parte delle nostre opposizioni — del rapporto che esisteva da noi fra politica di espansione quantitativa della scuola, rinnovamento qualitativo e problemi che a ciò si rapportavano nel campo del personale insegnante. Era da tempo urgente un nuovo metodo di formazione, di reclutamento e di aggiornamento. Noi oggi arriviamo a definire queste forme trascinandoci dietro una serie di vischiosità e frantumazioni che hanno determinato la situazione che sappiamo.

Non posso sfuggire ad un giudizio critico sulla maggioranza e sul Governo per il modo in cui, attraverso una serie di leggine, in questi anni siamo andati innanzi; leggine che hanno aumentato la confusione e la frantumazione corporativa del personale.

Devo dire che il Governo non si è presentato a questo Parlamento, su problemi di tanto momento e rilievo, con un proprio disegno ed una propria linea organica. Si è, devo riconoscerlo, democraticamente rimesso alla volontà e all'iniziativa parlamentare, ma ha costituito un elemento di ritardo perché dall'inizio della legislatura questo provvedimento è in cantiere in questa Commissione e solo oggi, quando ormai siamo sul versante discendente della legislatura, arriva ad una provvisoria conclusione: provvisoria, perché siamo ancora in prima lettura.

Non possiamo non rilevare, pur nell'apprezzamento verso tutti coloro che hanno partecipato alle sedute ed ai lavori sul provvedimento, che la maggioranza stessa spesso si è presentata divisa, assente la socialdemocrazia dopo lo sforzo inutile sulla legge-ponte, e non sempre concordi le altre forze.

Il senso che volevamo dare al provvedimento era di profondo rinnovamento, che significa eliminazione di quella artificiosa duplicità fra abilitazione e concorsi, presenza di un diverso rapporto scuola-società, quindi una gestione non burocratica ma democratica; presenza, infine, di un elemento che giudichiamo qualificante, come l'aggiornamento di tutti gli insegnanti.

Di tutto ciò, nel provvedimento che votiamo, poche sono le tracce. Del vecchio testo del comitato ristretto, che era stato accolto da noi con una riserva critica, ma che pareva comunque rispondente alla volontà di una consistente maggioranza, ben poco è rimasto: un palinsesto abbastanza scolorito; proprio in questi ultimi mesi le trattative con i sindacati, le iniziative più diverse, l'affluire degli emendamenti ha reso più complicato e piuttosto confuso il testo che ci apprestiamo a varare. Ma non possiamo ignorare che vi era un impegno stringente ed urgente del Parlamento ed un'attesa non direi solo nelle categorie, ma nel paese, perché questo problema fosse disciplinato, perché non ci si ritrovi nella situazione drammatica e traumatica di un anno fa.

Queste sono le ragioni per cui noi ci asteniamo con questo ampio margine di forti riserve critiche nei confronti di questo provvedimento. La battaglia, comunque, rimane ancora aperta, nella misura in cui gli insegnanti sapranno fare di questi corsi qualcosa di nuovo, non dico forzando o violando la legge, ma animandola con la loro presenza critica e costruttrice. Resta, altresì, aperta, perché ci troviamo di fronte alla scadenza imminente e stringente di una nuova defini-

zione dello stato giuridico, per il quale noi sollecitiamo il Governo e la maggioranza, ove si dovranno rivedere *ab imis* anche il problema del reclutamento, dell'aggiornamento e della collocazione del personale insegnante e non nella scuola e nella società.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare due osservazioni preliminari.

In primo luogo ci troviamo ancora una volta in presenza di un provvedimento-ponte, e cioè di un provvedimento transitorio, in quanto si dice espressamente che la sua durata è limitata al periodo precedente l'entrata in vigore di nuove tecniche di formazione per il personale docente. È da presumere che la nuova normazione, cui ci si riferisce, sia quella dell'articolo 18 del disegno di legge n. 612 sulla riforma dell'ordinamento universitario, attualmente all'esame del Senato, il quale prevede corsi annuali di formazione pedagogica per i laureati che intendono abilitarsi e che si concludono con una prova di accertamento avente valore di esame di Stato. Non si vede, quindi, la ragione di mandare innanzi questo disegno di legge, quando si sta studiando una nuova procedura, completamente diversa, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento esclusivamente nell'ambito universitario.

In secondo luogo abbiamo anche qualche dubbio sulla costituzionalità del provvedimento. Com'è noto la Costituzione prescrive, nel penultimo comma dell'articolo 33, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Gli esami di abilitazione che si svolgono attualmente, secondo la vigente disciplina, sono esami di Stato ed il citato articolo 18 del disegno di legge n. 612 attribuisce alla prova di accertamento conclusiva dei corsi abilitanti nell'ambito universitario valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

L'esigenza di carattere costituzionale di prevedere un esame di Stato al termine dei corsi, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, non si è neppure presentata a noi, perché abbiamo stabilito che l'abilitazione si consegue dopo il superamento di una prova di accertamento che, ovviamente, non può avere né sostanza né valore di esame di Stato.

Fatte queste premesse necessarie, dobbiamo rivolgerci due domande di fondo sul punto centrale del provvedimento, domande dalla cui risposta dipende un po' il nostro atteggiamento. Diciamo subito che sul punto

centrale del provvedimento, domande dalla cui risposta dipende un po' il nostro atteggiamento. Diciamo subito che sul punto centrale del provvedimento, e cioè la sostituzione dei corsi abilitanti all'attuale sistema degli esami di abilitazione, siamo in linea di massima d'accordo.

Le domande di fondo, cui ci riferivamo prima, sono: qual è la precisa natura dei corsi previsti dal provvedimento e se tali corsi sono da considerarsi seri e tali da riuscire allo scopo di porre in grado il personale docente che li frequenti e che superi le prove terminali di svolgere efficace azione educativa e didattica nella comunità scolastica.

Sulla natura dei corsi non sembra che questi siano diretti a formare esclusivamente sul piano pedagogico e didattico i docenti non di ruolo aspiranti alla abilitazione: infatti non si è riusciti ad operare un taglio netto tra la preparazione strettamente pedagogica e la preparazione professionale, com'è dimostrato dall'incerta formulazione del terzo comma dell'articolo 1. Se si vuole veramente porre in essere una nuova disciplina per la abilitazione, occorre attuare una precisa distinzione tra la preparazione sul piano pedagogico-didattico e la preparazione sul piano professionale. Poiché questa separazione non c'è, la risposta alla domanda è negativa.

In merito alla serietà dei corsi, stando alla formulazione del quarto comma dell'articolo 1, la risposta per noi è negativa. Noi riteniamo che nel nuovo sistema l'accertamento di cui trattasi debba attuarsi mediante lo svolgimento di prove scritte ed orali (le prove scritte dovrebbero essere anonime come avviene in tutti i concorsi) che offrono la massima garanzia di serietà e di obiettività. Con il sistema previsto dal presente provvedimento è da presumere che tutti i frequentanti i corsi abilitanti conseguiranno il titolo finale di abilitazione.

Basterebbero, secondo noi, queste osservazioni di fondo per indurci ad esprimere parere negativo sul provvedimento.

Comunque, di fronte al dramma di migliaia di insegnanti, che sono in attesa di una sistemazione definitiva, non ci sentiamo di esprimere una valutazione assolutamente negativa e per questo ci asteniamo dal voto.

Dobbiamo dare atto che da parte di tutti, ed in particolare dal sottosegretario Rosati, vi è stato un impegno di capacità, di diligenza e di buona volontà per risolvere questo problema, nel quale le possibilità di movimento sono state estremamente ristrette e non per

corpa nostra. Questa materia è estremamente faticosa e farragginosa, dovuta al danno di legghine che hanno lacerato il volto unitario dei diritti degli insegnanti. In questo provvedimento vi è il tentativo di uscire da questa frammentarietà e dal caos legislativo in atto e noi non ci sentiamo, proprio per questi motivi, di esprimere un voto negativo. Si tratta di un primo sforzo, perchè si arrivi ad una forma più unitaria ed organica dei problemi del reclutamento degli insegnanti.

Per ragioni anche di carattere sociale, di cui prima ho parlato, e cioè della situazione stremamente precaria in cui si trovano migliaia di insegnanti che attendono questo provvedimento di sanatoria, ci asterremo dal voto.

MATTALIA. A nome dei colleghi per i quali ho il titolo di parlare, mi astengo dal voto. Questo provvedimento è stato preso in ritardo per sanare una situazione di grave, riflette il carattere di tali situazione e quindi si presenta strutturalmente macchinoso e con elementi prevalentemente di transazione e di sanatoria.

Devo aggiungere che sono uscite appesantite le riserve che io formulai in sede di discussione generale. Non voglio intrattenermi sui singoli punti, però voglio far rilevare il mio personale scetticismo circa la reale efficacia di questo provvedimento sulla riqualificazione o qualificazione degli insegnamenti e sulla normalizzazione terapeutica della situazione così come si è presentata a noi.

Il mio scetticismo non vuole essere una negazione pregiudiziale e mi auguro personalmente che da questo provvedimento ne derivi un beneficio normalizzante.

L'astensione dal voto mi pare coerente a questa dichiarazione.

MORO DINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una osservazione di carattere preliminare. È abbastanza strano che un provvedimento di questa portata, almeno nelle dichiarazioni di coloro che mi hanno preceduto, sia destinato a passare senza una sostanziale opposizione.

C'è una evidente contraddizione tra le motivazioni, nettamente e sostanzialmente critiche nei confronti del provvedimento, addotte da alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto, e l'atteggiamento — che gli stessi hanno annunciato — di astensione sul voto finale. Sarebbe infatti stato più coerente con le impostazioni delineate un voto di aperta ripulsa del testo legislativo in discussione.

Non posso, pertanto, considerare del tutto convincente la spiegazione fornita dal collega Giomo, secondo la quale egli sarebbe stato indotto a non esprimere un voto negativo dalla considerazione che migliaia e migliaia di insegnanti si trovano oggi in una condizione molto precaria, e soltanto con l'approvazione del provvedimento potrebbero sperare di vedere in qualche modo risolta la propria situazione. Voglio invece pensare che l'astensione dal voto preannunciata dal collega sia motivata da altre ragioni, che egli — forse per il fatto di appartenere ad un gruppo che non fa parte della maggioranza — non ha ritenuto di dover esporre.

GIOMO. Questo è un processo alle intenzioni!

MORO DINO. Non vorrei dover pensare che il suo atteggiamento, onorevole Giomo, sia ispirato a pura demagogia.

GIOMO. In tal caso, si potrebbe semmai dire che sto correndo dietro alla demagogia dalla maggioranza!

MORO DINO. Debbo quindi più correttamente concludere che si è riconosciuto, almeno implicitamente, lo sforzo compiuto per elaborare un nuovo metodo per l'imposizione e la soluzione dei problemi della scuola italiana.

Abbiamo più volte affermato che questi problemi sono così complessi e di dimensioni così vaste che possono essere affrontati e risolti soltanto in un quadro generale ed unitario, attraverso un impegno politico globale di riforma dell'ordinamento scolastico. Bisogna riconoscere che, fino ad oggi, i risultati conseguiti in questa direzione non sono molto confortanti. Ma è anche vero che affrontando, attraverso il provvedimento in discussione, il problema del reclutamento degli insegnanti e della loro formazione didattica e professionale, abbiamo appuntato la nostra attenzione su uno degli aspetti più importanti per la vita della scuola nel nostro Paese.

Il testo che abbiamo elaborato, a parte le critiche che sono state mosse da più parti in sede di discussione generale, afferma e sviluppa con sufficiente coerenza (considerata la difficoltà di risolvere i problemi particolari del personale insegnante) il principio dell'introduzione di nuove tecniche di reclutamento e di formazione dei docenti. Fino ad oggi, infatti, il reclutamento del personale insegnante

continua a fondarsi su un accertamento della preparazione nozionistica e scolastica (e non culturale nel vero senso della parola) dei candidati: è questa, in definitiva, la vera natura che rivestono sia gli esami di abilitazione che i concorsi a cattedra, ossia i meccanismi fondamentali che presiedono alla immissione in ruolo dei docenti. In questa sede, invece, noi rifiutiamo in modo netto tale superato concetto, ed affermiamo il principio secondo il quale la preparazione culturale e professionale degli insegnanti dovrà essere accertata in maniera radicalmente diversa da come si è fatto fino ad oggi.

Ecco le ragioni per le quali il mio gruppo voterà a favore del provvedimento di iniziativa parlamentare che abbiamo esaminato. Vorrei anche, a questo punto, rivolgere al rappresentante del Governo una raccomandazione affinché voglia difendere, nel corso del dibattito al Senato, la volontà espressa in sede legislativa dalla nostra Commissione. Dico ciò non certo perchè pretendo di imporre la nostra volontà anche all'altro ramo del Parlamento, bensì in quanto desidero che sia chiaramente rappresentato l'indirizzo unitariamente elaborato dalle forze che compongono la maggioranza nel corso della presente discussione. L'accordo tra tali forze deve trovare la sua espressione nell'atteggiamento del rappresentante del Governo, che invito perciò ad assumere, nel corso del dibattito al Senato, una posizione di pieno e fermo appoggio al provvedimento che ora ci accingiamo a votare.

**BUZZI.** Dovendo motivare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana (la prima considerazione che ritengo di dover sviluppare — anche in relazione alle valutazioni avanzate dai rappresentanti degli altri gruppi in questa Commissione — è in sostanza un invito a constatare come, partendo da un grave e complesso problema di natura contingente, noi siamo riusciti ad elaborare una serie di norme di carattere organico, che si collocano in una prospettiva di rinnovamento della scuola secondaria italiana. Ciò vuol dire che il motivo sociale — come è stato definito dall'onorevole Giomo —, il motivo sindacale — come è stato definito da altri colleghi — non ha, in definitiva, prevalso sulle motivazioni di ordine politico che sempre debbono presiedere alle scelte legislative e che si concretano nell'esigenza di finalizzare quanto si va decidendo a degli obiettivi di progresso e di rinnovamento. In questo caso il riferimento andava posto all'aspetto più delicato della ri-

forma dell'ordinamento scolastico, e cioè alla qualificazione del personale docente.

Il provvedimento in esame, sotto questo profilo, rivela le sue peculiari caratteristiche. Esso, infatti, introduce nella nostra legislazione una visione della professione di docente del tutto nuova per il nostro ordinamento, seguendo il superamento delle vecchie concezioni che hanno sempre dominato l'accertamento della preparazione dei docenti, in base alle quali si riteneva che fosse sufficiente possedere una buona conoscenza delle materie specifiche per diventare bravi insegnanti. Con il provvedimento che abbiamo elaborato, invece, si intende dare alla abilitazione il valore ed il significato di una verifica della capacità professionale, intesa in termini pedagogici e didattici, con una visione ampia del significato di questi termini. Ciò vale, a nostro avviso, a collocare il provvedimento in una prospettiva di riforma dell'ordinamento scolastico, giacchè soltanto partendo da una concezione della scuola che ne sottolinei il valore formativo si può giungere a concepire il personale docente in termini propriamente professionali, ossia come un corpo di educatori qualificati.

Che poi accanto o in sostituzione dei corsi abilitati, così come sono stati definiti nel provvedimento, altre forme di accertamento della capacità professionale possano nel futuro essere introdotte nel nostro ordinamento scolastico, mi sembra una cosa pacifica e addirittura ovvia. La soluzione costituita dai corsi, infatti, non può rappresentare, per se stessa, una scelta definitiva, poichè molto dipenderà anche dalla impostazione che verrà data al problema della formazione del personale docente di ogni ordine e grado, nel contesto dei provvedimenti di riforma della scuola secondaria superiore e della stessa università. Quello però che viene ormai acquisito, e che noi intendiamo convalidare attraverso ulteriori coerenti scelte in sede di discussione sul nuovo stato giuridico degli insegnanti, è il principio della professionalità specifica della funzione di docente.

In secondo luogo, faccio rilevare che noi abbiamo per la prima volta affrontato, con un esame organico e realistico, il problema degli insegnanti non di ruolo. A questo riguardo dirò che è indubbio che un prezzo deve essere pagato al fenomeno che si è verificato nella scuola secondaria italiana in conseguenza degli effetti congiunti della espansione della scolarità e del permanere di sistemi di reclutamento dei docenti indubbiamente superati ed inattuati. Mi riferisco al fenomeno

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

degli insegnanti non di ruolo, che ha ormai assunto le proporzioni quantitative che tutti conosciamo, ma soprattutto all'esigenza della riqualificazione del personale al quale la scuola ha dovuto far ricorso negli anni della sua espansione.

Ora, il realismo del provvedimento sta nell'aver avuto il coraggio di superare schemi tradizionali, anche ispirati ad una visione di livelli qualitativi che si presumeva di poter accertare con gli strumenti tradizionali della abilitazione e dei concorsi, per porsi il problema di accettare la realtà attuale, cioè quella di 100.000 docenti cui non si può rinunciare per la funzionalità della scuola.

Ecco quindi il gran piano di riqualificazione e di aggiornamento di questo personale attraverso i corsi abilitanti. L'esperienza che se ne potrà ricavare sarà quanto mai significativa, destinata ad avere sviluppo sia nell'ordinamento legislativo — mi riferisco sempre allo stato giuridico — sia nelle tecniche di aggiornamento del personale docente e di qualificazione e riqualificazione, dal momento che la nuova scuola esigerà probabilmente con intensità maggiore di quella della scuola tradizionale — l'aggiornamento e la continua riqualificazione del personale in ragione di una mobilità e duttilità degli ordinamenti scolastici.

In questo provvedimento non vi è dubbio che le soluzioni adottate risentano del sistema generale attuale; ma non sono contraddittorie a sviluppi sia nel senso del decentramento, sia nel senso di una valorizzazione di iniziative di base, sia nel senso di qualificazione o riqualificazione affidata a forme collegiali di ricerca, sia attraverso forme di autogestione del personale docente. Ma il provvedimento supera i limiti di una visione corporativa delle questioni perchè risponde ad una coerenza generale che si è intesa estendere a tutta la platea degli insegnanti non di ruolo nelle varie categorie.

Non è che vogliamo trionfalisticamente proporre al voto il provvedimento, ma desideriamo compiere questo atto di dichiarazione favorevole con la piena consapevolezza del significato positivo del provvedimento nel momento attuale della scuola italiana; significato positivo che ci consente di guardare con fiducia a provvedimenti che saranno necessari sempre in materia di politica del personale, al fine di cogliere gli aspetti marginali che non sono stati colti ora per coerenza delle materie.

Il provvedimento è nato dalla collaborazione dei diversi gruppi parlamentari, ma

anche da una volontà politica precisa e dichiarata del Governo e della maggioranza parlamentare. Infatti possono essere richiamate le dichiarazioni del Governo in ordine ai problemi degli insegnanti non di ruolo e l'impostazione che con quelle dichiarazioni il Governo ha inteso dare. E questo riconoscimento non soffre di essere oscurato dal fatto che il governo ha preferito la via della collaborazione delle forze parlamentari a livello di comitato ristretto e di Commissione. D'altra parte la maggioranza intende riaffermare la convinzione che i problemi della politica del personale, nel quadro e nella prospettiva della riforma della scuola, non hanno valore subordinato perchè non si può assolutamente prescindere dal campo degli operatori scolastici: personale insegnante e no. Quindi la globalità degli operatori scolastici deve essere responsabilizzata e posta nelle condizioni di tranquillità necessaria per partecipare positivamente al processo di rinnovamento della scuola medesima.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giomo e Biasini hanno proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il titolo del testo unificato con il seguente « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Buzzi, Elkan, Dall'Armellina e Racchetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Istruzione della Camera, nell'atto di approvare il provvedimento concernente nuove norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti di scuole secondarie; considerato che numerosi insegnanti di educazione fisica sforniti del prescritto titolo di studio prestano la loro attività nelle scuole secondarie senza potersi avvalere di quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832; invita il Governo:»

a disporre con la massima sollecitudine, in via amministrativa e — se necessario — fa-

cendo ricorso ad apposito provvedimento legislativo, quanto risulti necessario al fine di garantire la piena applicazione della citata legge 19 ottobre 1970, n. 832, coerentemente con le finalità della legge medesima;

a compiere un'esatta ricognizione sulla situazione di tale insegnamento in rapporto anche alle esigenze di personale docente al presente e nei prossimi anni, al fine di pervenire, con organici provvedimenti, ad una definitiva sistemazione degli ordinamenti dell'educazione fisica soprattutto per quanto concerne la preparazione universitaria degli insegnanti ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno.

BUZZI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge nn. 49, 83, 410, 660, 733, 752, 971, 1068, 1096, 1276, 1293, 1380, 1404, 1415, 1431, 1453, 1600, 1601, 1932, 2062, 2172, 2351, 2386, 2716, in un testo unificato e con il titolo: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante »:

Presenti e votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(È approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Calvetti, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giordano, Lepre, Mitterdorfer, Moro Dino, Raccetti, Rognoni, Romanato, Spitellica.

Si sono astenuti:

Bini, Giomo, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Raicich, Tedeschi.

**Discussione delle proposte di legge Romanato ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (2954); e Fracanzani ed altri: Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali (775).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Fracanzani, Moro Dino, Sanna, Terrana, Averardi, Loperfido, Giomo, Mattalia, Nicosia, Badaloni Maria, Raicich, Cingari, Elkan, Napoli, Canestri, Calvetti, Dall'Armellina, Fusaro, Giordano, Meucci, Rausa, Busetto, Ceravolo Domenico, Girardin, Gui, Miotti Carli Amalia e Storchi: « Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei »; Fracanzani, Giraudi, Romanato, Storchi, Miroglio, Giordano, Girardin e Bodrato: « Modificazioni dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali ».

Su queste proposte di legge riferirò io stesso.

Sarò molto breve, poichè abbiamo già trattato la questione in sede referente e inoltre la Commissione il 30 ottobre dello scorso anno si è recata sul posto e ha constatato la situazione.

La stampa quotidiana e periodica, la radio e la televisione si sono interessate dello scempio in atto sui Colli Euganei, compito nel modo più indiscriminato.

Bisogna ricordare inoltre che vi è una notevole diminuzione dell'occupazione per l'intervento delle macchine, mentre la produzione è in aumento. se non erro in questo momento vi sono 67 e 68 cave in attività.

In quest'ultimo periodo sono venuti a parlarci cavaatori, cementieri e marmisti e di fronte alle nostre valide argomentazioni non hanno avuto alcuna possibilità di resistere sulle loro posizioni.

Circa due, tre mesi fa vi è stato un morto negli operai per l'insufficienza dei sistemi protettivi. In determinate zone sono crollate delle case e recentemente è stato fatto saltare un antico monastero.

Uno dei più bei colli, Monterico, è colpito da nove cave e la montagna è ormai squadrata. Sta perdendo la sua fisionomia tutta una zona che per i suoi aspetti paesaggistici,

ponoramiche, e per la flora è fra le cose più belle e rare che abbiamo nel nostro paese. Se a queste bellezze naturali aggiungete quelle create dall'uomo si ha un patrimonio di incomparabile bellezza, che è ormai destinato, lasciando le cose come sono, ad una rapidissima distruzione, perchè ci stiamo avviando verso lo spianamento di queste colline.

Ho qui gli ordini del giorno votati dalle amministrazioni comunali del comprensorio dei Colli, dalla Assemblea della regione veneta e tante lettere firmate da cittadini. Il comune di Battaglia Terme ha approvato in data 12 marzo un ordine del giorno, alla unanimità, in cui, constatata la disastrosa situazione in cui versano i Colli Euganei in seguito al protrarsi dell'attività estrattiva, si ritiene opportuno rappresentare ai parlamentari componenti la Commissione investita della discussione delle due proposte di legge il diffuso sentimento della popolazione di Battaglia, la quale desidera che venga tutelato l'ambiente naturale dei Colli, nel quadro di uno sviluppo economico e sociale autenticamente civile.

Analoghe richieste sono pervenute dalle popolazioni dei comuni di Torreglia e di Teolo; telegrammi e messaggi, poi, sono giunti da diverse altre località. In particolare, ritengo di dover far menzione della lettera del presidente della terza commissione del Consiglio regionale veneto, Zoccarato, nella quale è riportato il testo del telegramma inviato in data 31 marzo 1971 ai Presidenti della Camera e del Senato ed al Presidente della Commissione industria della Camera al fine di ringraziarli per le iniziative già adottate e raccomandare loro la sollecita approvazione di taluni provvedimenti (in particolare quello concernente le nuove norme in materia di cave e torbiere), la proposta di legge n. 2954 per la tutela delle bellezze naturali nel territorio dei Colli Euganei, nonché un terzo progetto di legge già approvato dalla Camera e trasmesso all'altro ramo del Parlamento).

Vorrei ancora rendere noto ai colleghi l'appello rivolto al Parlamento da un gruppo di alunni del liceo artistico statale di Treviso. Questi studenti scrivono di essersi recati a visitare i Colli e di essere rimasti impressionati dalle condizioni nelle quali vengono ridotti, ogni giorno di più, dei luoghi che un tempo si potevano considerare tra i più incantevoli d'Italia, a causa dell'attività delle numerose cave che deturpano il paesaggio e degli scavi che vengono condotti senza alcun rispetto per le bellezze naturali. Ciò — si dice nella lettera — provoca anche un no-

tevole impoverimento delle risorse turistiche della zona. In conclusione, gli alunni del liceo artistico di Treviso auspicando tempestive misure per porre riparo a questo stato di cose, in modo da poter salvare quello che è ancora possibile salvare.

Ho dato soltanto un cenno sommario della ingente documentazione raccolta in ordine al problema. Da ogni parte, infatti, da enti, associazioni e cittadini, giungono appelli pressanti ed inviti ad intervenire per porre fine allo scempio che è in atto. Proprio a questa finalità è ispirata la proposta di legge n. 2954, che reca la firma dei rappresentanti di tutti i gruppi politici e di tutti i parlamentari della provincia di Padova. Tale provvedimento è stato elaborato dopo consultazioni con il Ministero della pubblica istruzione, la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, il consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, i comitati per la difesa dei Colli costituiti nei singoli comuni del comprensorio euganeo e le amministrazioni comunali interessate.

Di fronte alla assoluta inadeguatezza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alla tutela in via generale degli « immobili di pubblico interesse », ci si è orientati verso un provvedimento specifico per la zona dei Colli Euganei. In effetti non era pensabile di affrontare, in questa sede, il problema della tutela di tutte le zone del paese esposte ad un'opera spaventosa di deturpazione e di distruzione: a tale proposito, però, rinnovo, anche a meno dei colleghi, l'invito al Governo a provvedere sollecitamente alla presentazione del disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali e del patrimonio culturale del nostro paese. Ricordo che l'onorevole Gui, quando era ministro della pubblica istruzione, aveva insediato una commissione di studio sul problema, presieduta dall'onorevole Franceschini.

Sono passati oltre 5 anni dalla conclusione dei lavori di tale Commissione mentre la presentazione del disegno di legge era prevista entro sei mesi. Se questo disegno di legge fosse stato tempestivamente presentato non saremmo oggi in queste condizioni, anche sui Colli Euganei.

L'articolo 1 tutela il territorio dei Colli Euganei, bloccando l'apertura di nuove cave e la ripresa di esercizio di quelle in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970. L'articolo 2 prevede che le cave e miniere che forniscono materiale vile siano chiuse (si calcola che ve ne siano circa 35 da chiudere sulle 68 esistenti). Il cavatore — per l'articolo 3 — deve presentare entro tre mesi dalla emanazio-

ne della legge un progetto documentato dei lavori di scavo per un periodo non superiore a 5 anni. Il sovrintendente, sentito il parere del Consiglio comunale interessato, del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, decide entro tre mesi. Resta salva la competenza regionale ad emanare apposite norme legislative. Nell'eventuale approvazione il sovrintendente dispone i limiti e vincoli necessari alla salvaguardia dei Colli. L'articolo 4 prevede le sanzioni per le violazioni di legge. L'articolo 5 fa riferimento alla legge del 1939.

Credo di non dover aggiungere altro. Il provvedimento è stato elaborato dopo aver consultato il Ministero, la sovrintendenza, la Assemblea provinciale di Padova, i comuni, i comitati dei Colli e, ancora una volta, noi preghiamo il Governo di farsi al più presto promotore del disegno di legge di carattere generale, in modo da evitarci, per il futuro, interventi disperati come questo perchè sia salvaguardato il patrimonio naturale ed artistico, soggetto, altrimenti, a rapida distruzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUI. Alcune brevi considerazioni. Ho dato la mia adesione alla proposta e sottoscrivo la relazione del Presidente.

L'attuale proposta è in realtà uno stralcio di un più vasto progetto studiato ed elaborato nella passata legislatura specialmente dall'Ente per la valorizzazione dei Colli Euganei, — istituzione locale che si preoccupa di valorizzare i Colli —, con ricerche di grande valore scientifico affidate in special modo al professor Calvino. L'ente si proponeva di giungere ad una tutela completa del patrimonio dei Colli Euganei: non soltanto di tamponare le devastazioni delle cave, ma di tutelare anche il patrimonio faunistico e floristico, disciplinare la vendita dei suoli e gli insediamenti, mediante un sistema urbanistico vasto e complesso. Tale progetto occupò qualche anno per essere elaborato e discusso da parte dell'ente, trovò in genere il sostegno delle popolazioni e degli enti locali, ma anche qualche resistenza. Tale lavoro si svolgeva in contatto con chi parla, allora ministro della pubblica istruzione.

Nel frattempo si cercò di tamponare i danni prodotti dalle cave avvalendosi della legge del 1939, di cui ha parlato il Presidente. Mi piace rilevare che lo zelo dei sovrintendenti è stato notevole al riguardo. Il mini-

stero si è preoccupato di impedire devastazioni ulteriori stabilendo dei vincoli, incontrando molte resistenze e qualche volta anche all'interno degli organi dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Io doveti vincolare, protempo, in base alla legge del 1939, il cosiddetto Monte dei Morti, che fa parte del paesaggio che si contempla dalla villetta del Petrarca. La commissione provinciale al paesaggio chiedeva infatti che fosse tutelato tutto il paesaggio che il poeta osservava dalla sua casa; e finora credo che non sia stato toccato. C'è da rilevare, però, che doveti porre quel vincolo contro il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, che aveva concesso l'autorizzazione per gli scavi, su cui si fonda il ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Italcementi.

In attesa del disegno di legge si cercava dunque di contenere le devastazioni com'era possibile. A partire dal 1967, però, in occasione della costruzione dell'autostrada Padova-Bologna, le devastazioni assunsero un ritmo assolutamente intollerabile con uso di macchine modernissime e l'attività dei tre cementifici alle falde dei Colli Euganei subì un incremento rapidissimo. Con i soli vincoli paesaggistici non si poteva più contenere il fenomeno. Lo stesso Ente per la valorizzazione dei Colli Euganei aderì perciò all'idea di rinunciare al provvedimento per la sistemazione totale del comprensorio a favore di un intervento legislativo che riguardasse solo le escavazioni del materiale. In sede ministeriale se ne occuparono, dopo di me, i ministri Ferrari Aggradi e Misasi, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, che diede la sua adesione. In tali trattative, però, si perdettero del tempo; e mi pare perciò opportuna la proposta di legge, che è stata sottoscritta da tutti i gruppi, e che afferma il principio della limitazione e se possibile della soppressione dell'attività escavatrice. Mi sembra provvida questa iniziativa, anche se limitata a tale ambito, invece che ad una sistemazione complessiva in tutti i suoi aspetti del comprensorio.

Voglio far presente qualche considerazione aggiuntiva. Nel termine «miniere» sono considerate tante forme di attività, e forse è sfuggito ai redattori che non dobbiamo includervi le acque termali, perché rappresentano una delle risorse fondamentali del comprensorio dei Colli Euganei. Pertanto bisognerebbe ritoccare il testo. So che il Presidente è già orientato in questo senso, onde evitare che una interpretazione estensiva procuri danno a questo tipo di attività.

La proposta di legge adotta tre tipi di misure, secondo le differenti cave. Alcune di queste forniscono materiale trachitico, pietra pregiata, che serve anche per scopi non vili, presente nei giacimenti limitati nei Colli Euganei da cui l'escavazione ha dimensioni ridotte. La proposta impone il controllo, perché si riconosce che queste cave non creano un pregiudizio rilevante per il paesaggio.

Vi sono le cave che forniscono materiale calcareo specifico e alimentano tre cementifici, di cui due nella zona di Monselice. Uno di questi è uno dei più grandi di Europa e consuma un'enorme quantità di materiale, mentre quello preesistente nel comune di Padova aveva dimensioni limitate e quindi arrecava un modesto disturbo.

La proposta di legge, saggiamente, non si propone di interrompere drasticamente nei limiti di tre mesi la escavazione di questo calcare, anche perché bisogna riconoscere che non sono queste le cave che determinano quegli più evidenti squarci che si notano venendo dal sud con la ferrovia o con l'autostrada, per esempio a Monselice. Queste cave si trovano generalmente in altri comuni e in posti più mimetizzabili. Si propone dunque l'adozione di misure che non facciano cessare questa attività, anche perché in questo caso i problemi di ordine economico sarebbero molto più rilevanti.

Vi sono, inoltre, cave che forniscono materiale inerte destinato a riempimenti, arginature, costruzione di strade, eccetera. Ogni volta che si verifica una alluvione nel Po, avviene di riflesso anche sui colli; se ne porta via la pietra per riparare gli argini distrutti. Queste cave determinano le più grandi devastazioni superficiali del paesaggio. È opportuno che si stabilisca la cessazione dell'attività delle cave destinate all'asportazione di materiale di questo tipo.

La ripartizione che, del resto, era già stata individuata dal professor Calvino nel disegno di legge elaborato dall'ente per la valorizzazione dei Colli Euganei è giusta.

Crede che nella proposta di legge la distinzione debba risultare ancora più chiara per venire incontro a quel tanto di legittimo che c'è nelle apprensioni motivate non solo da categorie imprenditoriali, ma anche da lavoratori e da alcuni enti pubblici. Certamente la rapina delle cave è una forma di economia primitiva e povera. Il Presidente ha ragione quando afferma che il numero degli addetti a queste cave è costantemente in diminuzione. Secondo una statistica aggiornatissima fornita l'altro giorno dal benemerito Comitato di

difesa dei colli, in cui molti giovani abitanti di quei comuni si sono distinti in questa attività di tutela del paesaggio della loro terra, i lavoratori addetti a questo terzo tipo di cava, ivi compresi una settantina di camionisti addetti al trasporto del materiale, sarebbero circa 270. Non considero i cementifici e il primo gruppo. Non si tratta dunque di un numero illimitato, però si tratta sempre di 270 famiglie la cui vita dipende da questa attività. Ci sono poi anche preoccupazioni di enti locali, come per esempio il comune di Monselice, che ha nel proprio territorio due grandi cementifici. Ma ritengo che la proposta di legge non porterà serio pregiudizio alla loro attività.

Rispetto dunque tutte queste preoccupazioni; ma ritengo che sia giunto il momento di deliberare con urgenza su questa materia, e sotto il profilo della tutela del paesaggio, che è competenza degli organi centrali dello Stato e non delle Regioni.

La proposta di legge unificata dei colleghi Storchi e Fracanzani, approvata in sede di Commissione industria, disciplina l'attività di escavazione nel territorio nazionale sotto il profilo tecnico ed industriale e lascia perciò il giusto posto alle regioni in materia di cave.

In questa sede il problema considerato non è quello tecnico od economico, ma la tutela del paesaggio, che come dicevo prima è di competenza dello Stato. Questo spiega anche perché vengono dati ampi poteri al Soprintendente ai monumenti, che è l'organo dello Stato che tutela localmente questo bene pubblico.

Per quanto riguarda il problema dell'occupazione dei lavoratori, credo che la Commissione potrebbe farsi carico delle preoccupazioni espresse in precedenza, e nell'approvare il provvedimento al nostro esame, invitare il Governo, il Presidente del Consiglio e il Presidente del CIPE, a provvedere onde conservare il lavoro sotto altre forme al personale addetto alle cave che saranno chiuse. Basterebbe mettere in moto uno strumento adeguato di sistemazione dei Colli Euganei nelle parti devastate, come, per esempio, la sistemazione del terreno e dei corsi d'acqua, il rimboschimento e così via.

Inoltre si dovrebbe provvedere sotto il profilo dello sviluppo economico del comprensorio, che, ove si escludano le zone delle acque termali, è senza dubbio depresso; iniziative sostitutive di quelle che lentamente o drasticamente venissero a cessare in conseguenza di questa proposta di legge.

GIOMO. Siamo perfettamente d'accordo con gli obiettivi che si prefigge la proposta di legge al nostro esame, la quale tende a far cessare un fenomeno inquietante quale quello della distruzione delle bellezze naturali del nostro paese.

Però a questo punto desidero fare una osservazione di carattere costituzionale, non vorrei che in un domani quelle forze di cui parlava l'onorevole Gui potessero sollevare problemi di costituzionalità del provvedimento che andiamo ad approvare, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione demanda alle regioni la competenza in questa materia.

Pertanto chiedo se non sia possibile trovare una formulazione nella quale non venga tutto demandato al Soprintendente ai monumenti per la difesa del paesaggio, ma viceversa vengano responsabilizzate anche le singole regioni interessate, e si costituisca un comitato formato dal Soprintendente ai monumenti, l'assessore regionale alla pubblica istruzione — se previsto — e l'assessore regionale all'industria, in modo da evitare che in un domani il nostro provvedimento possa essere impugnato di fronte alla Corte costituzionale.

Queste sono le uniche obiezioni che formulo nell'interesse della operatività della legge stessa; per il resto sono perfettamente d'accordo.

GRANATA. La presenza dell'onorevole Gui, che in qualità di Ministro della pubblica istruzione, insediò la commissione per la tutela del paesaggio, stimola, in chi di quella commissione fece parte, l'amarezza nel dover constatare come una lunga fatica compiuta nel corso di un anno con diligente impegno, sforzo di ricerca, di collaborazione di tutte le parti politiche e con la partecipazione di eminenti esperti, non sia stata messa ancora a frutto e tradotta in organici disegni di legge, non dirò nei termini perentori fissati dalla legge istitutiva di quella commissione, ma nel corso di cinque anni.

Non ci troveremmo certamente oggi a dover legiferare *in limine mortis*, alle soglie dell'irreparabile, con provvedimenti sempre settoriali, contingenti, e spesso inutili, se la proposta di quella commissione fossero state tempestivamente tradotte in un organico disegno di legge, rivolto a garantire e a tutelare le bellezze del nostro paesaggio.

Ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento particolare firmato anche da un col-

lega della nostra parte politica. Accettando i suggerimenti e le proposte formulate dall'onorevole Gui, dichiariamo la nostra disponibilità e quindi il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame. Ma riteniamo che, attraverso questo provvedimento, non si risolva il problema, se non per l'aspetto limitato che riguarda la tutela (per quel che è ancora possibile) del paesaggio dei Colli Euganei. Nel nostro paese vi sono molte altre zone le quali si trovano in condizioni analoghe e, per giunta, non dispongono neppure di autorevoli appoggi politici. Né è pensabile che basti approvare la proposta di legge n. 775.

Si sente, dunque, la mancanza di una legge organica sulla materia. Ma su tale argomento non ritengo di dover indugiare più a lungo, perché dovrei ripetere concetti già ampiamente enunciati, sia in questa che nelle precedenti sedute.

Non ci resta che procedere all'approvazione del progetto di legge presentato dal nostro Presidente e da altri colleghi, con l'auspicio — che per altro noi rinnoviamo con minor fiducia e più cauto ottimismo di quanto abbiano fatto lo stesso Presidente, al termine della relazione, e l'onorevole Gui, nel suo intervento — che finalmente il disegno di legge di carattere generale sulla tutela delle bellezze naturali venga presentato al Parlamento. È tempo, infatti, che si esca dalla fase di elaborazione di tale provvedimento, che dura ormai da cinque anni, e si arrivi rapidamente a proposte operative: già oggi, onorevoli colleghi, è troppo tardi, e sulla nostra responsabilità di legislatori pesa ormai il giudizio della posterità. Queste possono sembrare parole retoriche o demagogiche, ed invece sono l'espressione di una profonda amarezza, che nasce nell'animo di chi si è interessato a fondo del problema e sempre ha dovuto constatare la scarsa sensibilità degli organi legislativi e politici.

Nel ribadire, quindi, il voto favorevole del nostro gruppo al provvedimento n. 2954, sprimiamo l'auspicio che per il futuro sia riservato al problema, da parte degli organi responsabili, un interesse maggiore che nel passato.

MATTALIA. Voglio anzitutto riaffermare il mio pieno appoggio al provvedimento n. 2954, esprimendo soltanto una perplessità, che in parte si riallaccia anche alle considerazioni espresse dall'onorevole Gui. Non vorrei, cioè, che il pilastro più fragile nella struttura del provvedimento fosse da indivi-

duare nella funzione assegnata alle soprintendenze alle antichità e belle arti, le quali fino ad oggi non sono riuscite ad impedire quelle devastazioni di cui tutti, purtroppo, abbiamo conoscenza. A parte questa considerazione di ordine generale, un dubbio più specifico nasce in me a causa di una certa linea di condotta delle soprintendenze stesse, che sono portate ad operare sulla sfera di considerazioni alquanto estetizzanti. A questo proposito debbo dire che ho colto ed apprezzato il sottofondo letterario dell'intervento dell'onorevole Gui, il quale lamentava che, dalla casa del Petrarca, non si gode più oggi, quel panorama che era presente agli occhi del poeta.

GUI. Oggi quel panorama si può ancora ammirare, ma bisogna evitare il pericolo di deturpazioni nell'immediato futuro.

MATTALIA. Io però volevo rilevare che, attraverso questa impostazione, si corre il rischio di vedere il paesaggio come immobilizzato in una sua aura storica, mentre è necessario considerarlo - si parla appunto di « umanizzazione del paesaggio » - nel suo necessario divenire, industrie ed infrastrutture comprese. Mi sembra insomma che il pilastro più debole (e non vorrei che fosse proprio il pilastro portante) della intera costruzione legislativa che ci apprestiamo a varare sia costituito dalla scarsa attitudine delle soprintendenze ad operare efficacemente per impedire ulteriori devastazioni dell'ambiente naturale.

TEDESCHI. Questo intervento non era nelle mie intenzioni, tuttavia ho ritenuto di prendere la parola soltanto per esprimere il mio dissenso su una affermazione dell'onorevole Gui, relativa alla competenza della regione nella materia trattata. In verità tale concetto è stato in parte recepito anche dall'onorevole Giomo, ma la proposta che questi ha avanzato (cioè di associare in qualche modo la regione alle scelte da compiersi per realizzare gli obiettivi fissati) non mi pare che possa risolvere il problema di fondo. In effetti io non sono per nulla convinto - così come sembra esserlo il collega Gui - che la competenza attribuita dalla Costituzione alle regioni di legiferare in materia di cave e torbiere possa escludere la considerazione di quegli aspetti che riguardino, per avventura, il paesaggio e l'ambiente naturale.

GUI. Questo è un problema diverso !

TEDESCHI. La mia preoccupazione, però, riguarda soprattutto l'aspetto pratico della questione che stiamo trattando. Bisognerebbe, cioè, definire in che modo e attraverso quali strumenti lo Stato, per la parte di sua competenza, potrà operare per assicurare la tutela delle bellezze naturali del nostro paese. Il Presidente della Commissione, nella sua breve ma efficace relazione, ha sollecitato al Governo la presentazione di un provvedimento organico e generale in materia. A noi, tuttavia, pare più corretto invitare il Governo ad elaborare un progetto di legge-quadro, giacché in questo modo si contribuirebbe a definire con chiarezza anche la competenza delle regioni. Spero quindi che l'onorevole sottosegretario non voglia sposare la tesi dell'onorevole Gui la quale, oltretutto, non sembra idonea al conseguimento di una efficace tutela del paesaggio. La partecipazione e l'iniziativa dei giovani e delle popolazioni delle zone interessate (cui si sono riferiti sia il Presidente nella relazione che l'onorevole Gui nel suo intervento) ci fanno pensare che la tutela del patrimonio naturale sarebbe risultata assai più tempestiva ed efficace se i consigli comunali, gli enti e le personalità che hanno fatto giungere la loro voce in questa aula, non fossero stati costretti ad assumere la veste di postulanti nei confronti del Parlamento e dello Stato, ed avessero invece potuto contribuire fattivamente alla difesa di quella che giustamente il collega Gui ha chiamato « la loro terra ». Non si capisce perché i punti di vista di coloro che sono più direttamente interessati alla difesa dell'ambiente naturale di certe zone del nostro Paese non debbano essere tenuti nella giusta considerazione.

Come dicevo all'inizio, il mio intervento era volto semplicemente a chiarire alcuni aspetti colti nel corso della discussione. Sul merito del provvedimento n. 2954 non posso che ribadire il pieno consenso del nostro gruppo, già ampiamente illustrato dal collega Granata.

FRACANZANI. Senza dilungarmi nella illustrazione dei motivi ispiratori del provvedimento n. 2954 - già adeguatamente compiuta dal nostro Presidente ed ulteriormente approfondita dal collega Gui - vorrei richiamarmi ad alcuni rilievi specifici, allo scopo di dimostrare come questa proposta di legge sia maturata nel tempo attraverso un serio e responsabile impegno e ci sia, quindi, motivo per contestare le infondate accuse di improvvisazione e di scarsa considerazione di taluni aspetti del problema.

Vorrei innanzitutto far notare che il provvedimento nasce dopo tutta una serie di dibattiti, discussioni, proposte di enti e di organismi interessati, recependo ampiamente, a mio avviso, le istanze sollevate ed accogliendo in larga misura le conclusioni ed i suggerimenti prospettati (anche se, ovviamente, inquadrando in una cornice generale e stabilendo una gerarchia di valori).

Dimostra questo, fra l'altro, la precisa distinzione che è stata fatta tra cave esistenti e cave che dovessero essere aperte, nonché la distinzione — per le cave esistenti — tra cave con maggior capacità estrattiva di materiale vile e cave di materiale pregiato. Altra importante statuizione è che, per le cave che non potranno essere chiuse automaticamente ma subiranno un giudizio per poter proseguire la loro attività, è prescritta la consultazione obbligatoria degli enti locali: il che garantisce una giusta affermazione di principio democratico. È per altro da considerare che il problema è tenuto presente nella sua globalità e nei suoi aspetti sociali, dato che si pronunceranno i consigli comunali e provinciali, cioè gli organi ai quali sono presenti tutti gli aspetti del problema.

Una seconda osservazione a questa proposta di legge è che essa terrebbe in considerazione un solo aspetto del problema. È un'osservazione peraltro legata alla prima: che cioè si sono forse voluti accelerare eccessivamente i tempi. Sono d'accordo nel dire che il problema non presenta solo aspetti paesaggistici ma aspetti molteplici; e partendo da questa affermazione abbiamo presentato la proposta anche per garantire la tutela dei beni e delle stesse persone fisiche. Abbiamo avuto esempi eclatanti di gravi danni non risarciti a privati e di frane che hanno completamente distrutto case e causato morti.

Il patrimonio dei Colli è anche un grande patrimonio economico che dobbiamo conservare per coloro che verranno dopo di noi, e non è da trascurare l'importanza turistica di questo ambiente naturale, di questo polmone di verde fra varie città, in cui le comunità, nelle giornate festive, trovano motivo di riposo.

Vi è anche un aspetto d'ordine sociale: e vorrei distinguere fra interessi di certi scavatori e interessi degli operai, perché proprio in questi giorni ci si è trincerati dietro l'interesse degli operai per nascondere interessi particolari di scavatori. Circa l'occupazione che sarebbe compromessa, la cifra è un settimo di quella riportata dagli scavatori. Si tratta di 270 persone, fra le quali sono compresi 70

autisti alle dipendenze dei titolari delle cave, per cui non direi che vedrebbero compromesso il loro posto. La cifra può quindi essere ulteriormente ridimensionata. Per circa 150 persone resta un grave problema sociale, distinto dall'interesse degli scavatori che con la loro attività disordinata hanno già fatto ampi guadagni che li ripagano ampiamente anche del danno che potranno subire da questa legge.

Vi sono altri impegni da vedersi in forma concomitante a questa legge, come una maggiore sollecitudine da parte degli organi di Governo nell'impegnarsi per i comprensori dei Colli e delle zone della bassa padana, perché molti degli occupati nelle cave risiedono proprio nella bassa padana. Occorre che la regione faccia uno sforzo attenendosi alle iniziative già prescritte dai documenti della programmazione regionale e nazionale. Se questi impegni già assunti in sede di programmazione fossero mantenuti, noi potremmo contemporaneamente a questa approvazione garantire il mantenimento e lo sviluppo degli attuali livelli di occupazione.

Per questo ho consentito alla presentazione di un ordine del giorno che potrà forse sembrare troppo vasto o dettagliato, o del quale potrà dirsi che investe la competenza di altri Ministeri; ma, trattandosi di ordine del giorno, non sarebbe male approvarlo per mostrare all'opinione pubblica locale e generale come non abbiamo tenuto presente solo un aspetto del problema, ma il quadro completo della situazione, per cui sollecitiamo un intervento concomitante di carattere generale.

Un'ultima osservazione legata al primo punto: qui non entra una competenza della regione. Non sarebbe più opportuno rinviare il tutto in attesa di un pronunciamento della regione? Ebbene, oggi gli escavatori non chiedono più che non si arrivi ad una regolamentazione — anche a quella proposta —, ma ci chiedono di spostare i termini. Io vorrei dire che anche su questo problema temo che si arrivi ad una soluzione « all'italiana », cioè ad una soluzione brillantissima di carattere legislativo sulla carta e quando ormai la situazione di fatto è irrimediabilmente pregiudicata.

Sono stati citati molti dati; io vorrei aggiungere uno solo: distinguendo fra cave da conservare e cave da chiudere automaticamente, la produttività-uomo è di 97 tonnellate annue per il materiale pregiato (sono dati del 1966, quindi oggi molto aumentati), mentre per il materiale vile è di 6.934 tonnellate annue. Queste cifre dicono a quali potenze di escavazione siamo arrivati e, se ritardasse di

poco un regolamento, a quali conclusioni ci troveremmo dinnanzi: perciò l'urgenza oggi non solo di arrivare alla regolamentazione, ma di arrivarvi tempestivamente. Il primo organo che avrebbe dovuto, eventualmente, sollevare eccezione di competenza rispetto al Parlamento nazionale e avocare a sé la decisione su questo problema doveva essere la regione, che ha sollecitato questa Commissione a votare questa proposta di legge. Ciò in considerazione che trattasi di materia relativa alla tutela delle bellezze naturali, che resterà sempre di competenza del Parlamento nazionale, e anche perché la regione, in materia di cave e torbiere, si trova in condizioni tali da non riuscire ad arrivare con tempestività ad una regolamentazione.

Signor Presidente, ho presentato degli emendamenti che non vogliono assolutamente snaturare o combiare né in senso restrittivo, né estensivo la proposta di legge. Si tratta di emendamenti che contengono delle precisazioni abbastanza importanti da apportare al provvedimento in esame.

Il primo emendamento si riferisce all'articolo 1 e tende a sostituire al criterio dell'indicazione del comprensorio interessato dal provvedimento attraverso la cartina, quello della indicazione precisa dei comuni. Se noi approviamo la proposta di legge così com'è formulata, ci dobbiamo aspettare tutta una serie di liti e contestazioni da parte dei cavatori, poiché vi è una certa indeterminatezza nella delimitazione del comprensorio. Con l'emendamento da me proposto si definisce meglio il problema.

Il secondo emendamento concerne l'articolo 2, nel quale si effettua una distinzione fra le cave e le miniere da chiudersi entro breve tempo e le altre che vengono disciplinate dall'articolo 3. Si precisa, altresì, il materiale destinato a riempimenti, arginature, opere di difesa marittima, costruzioni di rilevati stradali e ferroviari. Questa formulazione potrebbe comportare contestazioni da parte dei cavatori interessati, perché si potrebbe sottilizzare sulla destinazione del predetto materiale. Pertanto io propongo di effettuare una distinzione meglio articolata dei materiali che rientrano nella cessazione immediata dell'attività delle cave. In questo modo si eliminano parecchie possibilità di contestazione.

Infine propongo due emendamenti allo scopo di escludere le attività relative alle acque termali, che non nuocciano al comprensorio collinare. Il primo si riferisce all'articolo 1 per l'eventuale apertura di nuove miniere. Il secondo deve essere inserito nell'articolo 2.

Con tali emendamenti noi escludiamo ogni innovazione sui pozzi termali sia per le cave vecchie, sia per quelle nuove.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Desidero ringraziare coloro che sono intervenuti nella discussione, e in modo particolare l'onorevole Gui per l'attività svolta a favore di queste zone.

La proposta di legge è maturata dopo la visita della Commissione istruzione effettuata nelle zone interessate e in quella sede assumemmo l'impegno di esaminare la situazione e di provvedere d'urgenza. Quando la Commissione concluse la sua visita, si cominciò ad elaborare, con il consenso di tutte le parti politiche, la proposta di legge al nostro esame.

Sono d'accordo con l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Gui, che mi sembra estremamente valido. Se noi potessimo, con finanziamenti particolari, da ottenere in sede nazionale, regionale e provinciale rioccupare le 200 persone — i camionisti potranno trovare una diversa occupazione — per un certo periodo al fine di risistemare le zone più devastate, creeremmo fonti di lavoro e risaneremmo, almeno in parte, una situazione che è disperatamente compromessa.

Al terzo comma dell'articolo 3 — e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Giomo — si fa salva la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative. Vi ricorderete che quando elaborammo questa proposta di legge, non era incluso questo inciso, ma dopo un attento ripensamento, abbiamo ritenuto opportuno includerlo.

Sono anch'io convinto che se dovessimo sostenere la competenza della regione, considerata l'estrema urgenza di questa situazione, noi rinverremmo di mesi o di anni una decisione al riguardo e interverremmo quando la situazione sarebbe compromessa definitivamente. Del resto, come rilevava l'onorevole Fracanzani, la stessa Assemblea regionale veneta ha invocato la più rapida approvazione di questa proposta di legge.

Sono d'accordo con l'onorevole Granata che ha affermato che vi sono tante zone ugualmente e selvaggiamente deturpate nel nostro paese e che il Governo aveva accolto un ordine del giorno al riguardo che lo invitava alla più sollecita presentazione del relativo disegno di legge in sede di discussione del bilancio nello scorso anno. Da più parti ci pervengono richieste di presentare altre proposte di legge analoghe a questa. Non è possibile che il Par-

lamento si disperda in una valanga di leggi. occorre una legge organica e generale. Nel frattempo approviamo, con l'urgenza che la situazione richiede ed impone, questa, vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di operare in modo da presentare prima delle ferie estive tale disegno di legge, in modo che lo si possa discutere tra non molto tempo; in questo modo faremmo una opera altamente meritoria nei confronti del nostro Paese.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo sottoscrive le ragioni che sono alla base di questa proposta di legge, e concorda in modo completo con le osservazioni formulate dall'onorevole relatore. D'altra parte desidero ricordare che il Governo aveva in corso di elaborazione, come la Commissione ben sa, un disegno di legge sul medesimo argomento che forma oggetto del provvedimento al nostro esame.

Credo che questo fatto basti a rappresentare quella che è la visione e l'impostazione che ha il Ministero della pubblica istruzione sotto il profilo della salvaguardia del paesaggio. Però il Governo deve esaminare il problema nella sua globalità e tenere conto anche di altri aspetti che sono emersi in tutta una serie di interventi in questa Commissione: cioè quell'aspetto che va più genericamente sotto il nome di aspetto sociale, già ricordato da altri colleghi in precedenti interventi.

Questo aspetto sociale va visto sotto due profili; indubbiamente esiste un problema relativo alla mano d'opera che potrebbe restare senza lavoro a causa della chiusura immediata di buona parte di queste cave. Per quanto riguarda questo aspetto desidero portare a conoscenza della Commissione che il Governo è pronto ad assumersi tutte le responsabilità che gli competono.

Inoltre c'è l'altro aspetto relativo alla necessità che questa attività di estrazione di materiale vile sia indirizzata verso altre zone di minore interesse paesaggistico. A questo riguardo è di facile intuizione la posizione strategica dei Colli Euganei rispetto alle esigenze del Po, delle costruzioni autostradali ecc. È chiaro che per orientare questa attività estrattiva verso altre zone si ha bisogno di un certo margine di tempo, e non credo che siano sufficienti i tre mesi previsti nella proposta di legge al nostro esame.

Per questi motivi il Governo sarebbe favorevole ad assoggettare immediatamente a regolamentazione tutto il complesso delle cave con le norme previste nella presente proposta di legge, però prevedendo che si possa conti-

nuare questa attività estrattiva per un certo tempo che la Commissione potrà indicare, sotto il diritto controllo del Soprintendente ai monumenti.

Non credo che la prosecuzione di questa attività estrattiva, ovviamente scoraggiata da questo tipo di regolamentazione, possa essere tale da compromettere ulteriormente in modo grave la situazione; specie se si fissa un termine di tempo che consenta di orientare verso diverse localizzazioni questa attività estrattiva.

Ho ritenuto opportuno porre all'attenzione della Commissione le preoccupazioni del Governo, per cercare di modificare la proposta al nostro esame, attraverso la presentazione di alcuni emendamenti.

Il Governo è d'accordo, come ha suggerito l'onorevole Giomo, che gli organi regionali tengano conto del parere espresso dai Soprintendenti nel procedere all'elaborazione dei progetti, senza che ciò debba significare una rinuncia da parte del Governo, e quindi degli organi centrali alla loro responsabilità primaria nel campo della tutela del paesaggio.

Ritengo che non ci siano preoccupazioni del tipo di quelle sollevate dall'onorevole Tedeschi, cioè di conflitti di competenze tra regioni e Stato.

TEDESCHI. Desidero portare un esempio: l'ANAS sta costruendo una strada vicino alla chiesa di Santa Maria del Canneto; il Consiglio regionale ha avanzato le proprie proteste ed il Governo come al solito non fa nulla.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con lei, onorevole Tedeschi, che nell'attuazione delle norme di tutela del paesaggio, ci deve essere una necessaria collaborazione tra gli organi pubblici. Però desidero riaffermare ancora una volta che la fissazione dei criteri della tutela deve restare di competenza del Parlamento. È chiaro che se lo Stato attraverso i suoi organi è inadempiente, è giusto che le regioni, le province, i comuni, insorgano per costringere lo Stato a mettere in atto questa tutela.

Però mi pare che si debba riaffermare questa divisione di responsabilità, per cui lasciando alle regioni la competenza in materia di cave e miniere, non possano essere fissate norme diverse rispetto alla tutela del paesaggio che il Parlamento ha fissato a livello nazionale.

Questo mi sembra il principio da salvaguardare. Che poi sia opportuna, a livello di attuazione, la più ampia partecipazione degli organismi interessati, mi pare che nessuno vo-

glia e possa negarlo. Così, il Governo concorda sull'opportunità di includere il consiglio regionale tra gli organi che il soprintendente deve consultare prima di esprimere il prescritto parere sui progetti.

Per quanto attiene agli altri aspetti sollevati nel dibattito, vorrei semplicemente ripetere quello che dissi già nel corso della discussione in sede referente sulle proposte di legge in esame, e cioè che il Governo è impegnato a concludere rapidamente quella fase, indubbiamente complessa e laboriosa, che è seguita alla elaborazione, da parte della commissione di indagine presieduta dal professor Franceschini, dei principi fondamentali per una nuova politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Nel corso di tale fase si è cercato di tradurre in disposizioni legislative i principi e le impostazioni di carattere generale: ora, io non voglio negare che questo compito avrebbe potuto essere portato a termine, forse, con maggiore sollecitudine (come vedete, non ci vogliamo sottrarre alle nostre responsabilità); però debbo assicurare i componenti la Commissione che si è giunti ormai alle ultime battute del lavoro preparatorio, nel corso delle quali una commissione presieduta dal professor Papaldo sta lavorando per definire le nuove forme istituzionali attraverso le quali sia possibile assicurare l'efficacia e la operatività delle norme di tutela delle bellezze naturali già elaborate dalla commissione Franceschini.

Non sono in grado di dire, in questo momento, se il disegno di legge definitivo potrà essere presentato al Parlamento prima delle ferie estive; in ogni caso, il Governo — ed in particolare il Ministero della pubblica istruzione — ritiene di poter fornire le più ampie assicurazioni circa il suo impegno prioritario per una nuova impostazione della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario, soprattutto per queste sue assicurazioni. A questo punto, mi sembrerebbe opportuno rinviare brevemente il seguito dello esame della proposta di legge n. 775, e passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2954, per le ragioni di necessità e urgenza che sono risultate evidenti dalla discussione fin qui svoltasi.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2954.

Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

L'onorevole Fracanzani ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

*Sostituire le parole:* « nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge », *con le altre:* « nel territorio dei comuni di Abano terme, Rovolon, Cervarese, Santa Croce, Teolo, Torreglia, Vo Euganeo, Montegrotto terme, Galzignano, Lozzo Atestino, Battaglia terme, Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Baone, Este, Monselice ».

Come relatore, do parere favorevole a questo emendamento, in quanto ritengo che il criterio di elencare i comuni interessati al provvedimento sia più preciso di quello seguito nel testo originario, che rinvia alla cartina topografica annessa alla proposta di legge. Nella suddetta cartina, ad esempio, i centri di Monselice e di Abano terme sono posti al di fuori dell'area sottoposta ai vincoli paesaggistici.

**GUI.** Sono d'accordo sull'emendamento, a patto che si intenda che è vietato l'esercizio delle cave che si trovano nel territorio collinare dei comuni indicati. Sarei perplesso, viceversa, se si dovesse intendere che il divieto vige anche per le cave situate in territorio di pianura (ad esempio, cave di ghiaia), perché allora si verrebbe ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento.

**FRACANZANI.** Vi sono soltanto due o tre comuni, tra quelli elencati nel mio emendamento, il cui territorio si trova, in parte, al di fuori dei confini segnati nella cartina.

**GUI.** Non mi preoccupo di questo, ma del fatto che, con la nuova formulazione proposta, il divieto di esercizio si possa estendere anche alle cave di pianura.

**FRACANZANI.** Già con la dizione contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge si intende che il territorio comunale di quasi tutti i comuni indicati nella cartina è soggetto ai

divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività mineraria. Si dovevano includere anche i territori di Monselice ed Este, e solo per un errore materiale nel disegno della cartina questi risultano al di fuori dei confini tracciati. Il problema, quindi, sorge soltanto per Abano Terme, il cui territorio comunale verrebbe — a seguito dell'emendamento — a ricadere integralmente nell'area soggetta a vincoli, mentre sulla base della cartina esso era compreso soltanto in parte. Tuttavia, se verranno approvati gli emendamenti proposti per quanto attiene alle fonti termali, ritengo che nessuna preoccupazione potrebbe derivare da siffatta estensione.

Per quanto riguarda le cave di ghiaia, esse verrebbero ad essere incluse nel divieto in tutto il territorio di questo ultimo comune (che è l'unico interessato al riguardo), anziché limitatamente ad una parte dello stesso territorio, come invece accadrebbe se conservassimo l'attuale dizione dell'articolo 1. Ma non mi sembra questa una modifica tale da creare serie preoccupazioni.

GUI. È vero che nei confini segnati sulla cartina annessa alla proposta di legge è compreso solo parzialmente il territorio del comune di Abano Terme; ma anche per altri comuni vale il medesimo discorso: per Monselice, Este, ecc., i cui territori comunali ricadono, per una parte, al di fuori dei confini in questione. L'emendamento Fracanzani, facendo riferimento ad una elencazione pura e semplice dei comuni interessati, consegue l'effetto di estendere i divieti anche a quelle parti di territorio prima escluse. Si verrebbe così ad estendere detti divieti anche per attività diverse da quelle (esercizio di cave sui colli) che avevamo intenzione di considerare. Non so se ciò sia opportuno.

FRACANZANI. Il fenomeno cui ella allude si potrebbe verificare per due o tre comuni al massimo. Comprendo perfettamente che può esservi una preoccupazione in linea di principio; di fatto, però, non dovrebbero sorgere grandi perplessità.

GUI. Sono perplesso perché rischiamo di uscire dall'ambito delle finalità che si proponeva il provvedimento. Ad esempio, per l'apertura di una cava di argilla nel territorio pianeggiante di uno dei comuni in questione, non possiamo più addurre la giustificazione di voler tutelare l'ambiente dei Colli Euganei.

Ripeto che non ho nulla in contrario a sostituire il criterio della cartina con l'altro del-

l'elencazione dei comuni interessati, purché però sia chiaro che il divieto si riferisce solo a quelle cave che si trovano sui colli.

FRACANZANI. L'emendamento tende soprattutto a modificare un criterio che sembrava imperfetto. Peraltro, per superare le riserve del collega Gui, ritengo che esso potrebbe essere modificato con l'aggiunta, dopo la parola « territorio », dell'altra: « collinare ». Si intenderebbe così che il divieto è limitato al territorio collinare dei comuni elencati. Riconosco però che anche questa dizione dà adito a qualche perplessità.

TEDESCHI. In effetti si tratta di una formulazione imprecisa, che potrebbe dar luogo ad una serie di contestazioni. A mio giudizio il criterio della cartina era accettabile; sembra però, a quanto è stato detto, che i confini delineati non comprendano tutto il territorio interessato.

PRESIDENTE. Le perplessità sorgono per Este, Monselice ed Abano, che sono segnate esternamente alla linea di demarcazione.

FRACANZANI. Proprio in quei comuni vi sono le cave più grandi.

GUI. Dicendo « nel territorio collinare » sono compresi tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracanzani presenta il seguente emendamento, sostitutivo del precedente:

*Dopo le parole: « presente legge », aggiungere: « nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e Monselice ».*

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Sono favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento Fracanzani, cui sono favorevoli il Governo ed il relatore.

*(È approvato).*

L'onorevole Fracanzani propone il seguente emendamento:

*Aggiungere all'articolo 1, il seguente comma:*

« Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi ».

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

FRACANZANI. È la dizione usata dal Ministero dell'industria per escludere i pozzi termali.

PRESIDENTE. Sono favorevole.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fracanzani, cui relatore e Governo sono favorevoli.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

## ART. 1.

Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave o miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazioni di pozzi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

## ART. 2.

Le cave e le miniere che forniscono materiale trachitico, liparitico, calcareo o di altro tipo, destinato a riempimenti, arginature, opere di difesa marittima, costruzioni di rilevati stradali e ferroviari e simili, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dal successivo articolo 3.

L'onorevole Fracanzani ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Le cave e miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare

ogni attività entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole sottosegretario propone il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento soppressivo ha lo scopo di riportare tutto sotto la regolamentazione dell'articolo 3, nel quale si può prevedere un termine più lungo di quello di tre mesi entro cui sopprimere l'attività estrattiva nelle altre cave, sempre sotto il controllo e attraverso il progetto approvato dalla soprintendenza. Lo scopo è di consentire, come dicevo prima, questa cessazione graduale, ma controllando l'attività estrattiva per dar modo di risolvere tutti gli altri problemi e in particolare la creazione di una parallela attività estrattiva in qualche altra zona.

TEDESCHI. Sono molto stupito per la presentazione di questo emendamento, anche se se ne potevano intuire le ragioni nel precedente intervento del sottosegretario. Mi sembra che se noi sopprimiamo l'articolo 2, la proposta di legge non ha ragione d'essere. Noi dobbiamo porre fine a quello che voi tutti avete definito uno scempio, anzi vi è la comune consapevolezza di arrivare molto tardi.

L'onorevole Gui ha ricordato che il consiglio superiore delle antichità e belle arti faceva opposizione, dietro spinte esterne, quando egli voleva porre dei vincoli. Ora un soprintendente, persona più modesta di un ministro della pubblica istruzione, è molto più esposto, specialmente quando si tratta di cementifici ed altro. Ciò stante, voteremo contro questo emendamento.

BIASINI. Anch'io devo riconoscere che l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 finirà col vanificare la proposta di legge, se applicato. L'onorevole Tedeschi ha rilevato la capacità di pressione che certe imprese hanno sul soprintendente. Vi è il problema, tante volte trattato, dalla scarsa disponibilità di personale ispettivo da parte delle soprintendenze, che con tutta la buona volontà non sarebbero in grado di procedere speditamente nella funzione ispettiva e di valutare attentamente quali sono le attività che devono essere bloccate o no.

Indubbiamente con l'articolo 2 si mette un fermo decisivo a questo scempio e con degli inconvenienti di carattere economico sociale

che abbiamo tutti presenti e questo farà in modo che quanto disposto dall'articolo 3 sull'opportunità di continuare certe attività venga attuato molto rapidamente.

Io voglio pregare il sottosegretario di vedere se non sia il caso di rinunciare a questo emendamento oppressivo.

La proposta di legge è stata illustrata da tutti gli intervenuti nelle sue finalità ed è stata riconosciuta la necessità del provvedimento, però non possiamo vendere fumo a coloro che l'aspettano. Dobbiamo arrivare ad un provvedimento che, se anche ha degli inconvenienti, costituisca uno strumento efficace di intervento. Se invece approviamo questo emendamento, la proposta di legge non avrà più effetto e continuerà lo scempio da tutti quanti deplorato e denunciato.

GUI. L'articolo 2 tratta la materia in modo drastico e segna un fermo. Io credo che sia giusto precisarlo, nel senso che non si allarghi l'attività, che non è necessario trattare così drasticamente, ma non sopprimerlo.

GRANATA. Mi permetto richiamare l'attenzione del sottosegretario sul testo della relazione, laddove si afferma: « L'indifferibilità di un drastico e immediato intervento consente di ritenere giustificata l'adozione di una legge che vieti l'apertura di nuove cave o miniere o la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970 (articolo 1), imponga la cessazione delle cave e miniere che forniscono materiale vile e che sono anche le più numerose e le più deleterie (articolo 2, primo comma) ». Lo spirito di questa proposta di legge si incentra proprio su questo punto e se noi sopprimiamo l'articolo 2, tanto vale non fare la legge.

PRESIDENTE. Condivido le considerazioni fatte dai colleghi e, a parte il peso che si addosserebbe alle soprintendenze e che è difficilmente sostenibile, perché, come rilevava l'onorevole Biasini, il personale è insufficiente, un emendamento di questo genere svuota di ogni significato la proposta di legge. Demandare ogni cosa alle soprintendenze, vuol dire lasciare aperta la questione. Si tratta di mesi per assistere alla distruzione di determinate zone, dove si stanno effettuando dei lavori nelle cave.

Pertanto mi associo alla richiesta che è stata avanzata per pregare il Governo di ritirare questo emendamento, e nel caso che venisse mantenuto, esprimo parere contrario.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione, ma vorrei che questa riconoscesse anche quelle che ha il Governo e che esulano evidentemente da qualsiasi forma di pressione o da altra iniziativa di questo genere.

Era mia intenzione, dopo aver proposto la soppressione dell'articolo 2, stabilire all'articolo 3 la regolamentazione di tutte le cave e un termine diverso dai tre mesi di cessazione dell'attività per le cave più pericolose. Se viene modificato questo termine perentorio, tenendo conto del fatto che abbiamo materialmente bisogno che si stabiliscano diverse iniziative da qualche altra parte, si può mantenere l'articolo 2.

Ella affermava che è solo questione di mesi per evitare la distruzione, ma mi sembra che se si va avanti ancora per qualche mese od un anno in modo regolamentato, forse questa distruzione potrà essere comunque evitata.

Sono propenso a qualsiasi soluzione, però vorrei che la Commissione si rendesse conto di queste esigenze.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, riservandoci di esaminare l'emendamento all'articolo 3, ritira quello soppressivo dell'articolo 2?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo trasformo in un emendamento che sostituisca il termine perentorio dei tre mesi con uno più ampio alla fine del primo comma dell'articolo 2. Su ciò vorrei sapere se la Commissione è d'accordo o è ancorata ai tre mesi.

GUI. Vorrei che ci fosse un'intesa sul contenuto di questo divieto. Chi riguarda?

FRACANZANI. In un opuscolo distribuito dal Ministero dell'industria, vi è una tabella in cui sono distinti vari tipi di calcare: in pietrame, per cemento — e questo preoccupa l'onorevole Gui — e per calce idraulica. Questo emendamento è stato presentato in quanto la formulazione originaria non era ben fatta dal punto di vista tecnico. Infatti il criterio seguito di indicare le finalità, poteva dare luogo a varie interpretazioni; pertanto ora ci limitiamo all'indicazione del tipo di materiale.

Quindi tenuto conto di queste distinzioni che è un dato scontato, ritengo che la proposta di variazione non comporti preoccupazioni.

Qualora queste preoccupazioni dovessero rimanere, ad ulteriore tranquillità dei componenti la Commissione si potrebbe specificare che si fa riferimento alle cave e miniere per calcare per cemento e per calcare per calce idraulica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che l'esame di questa tabella sia abbastanza significativo per due aspetti. Innanzi tutto perché si può constatare che nel 1970 il calcare per cemento rappresenta da solo meno del 50 per cento del totale del materiale estratto, e che la trachite in pezzame ha subito, per quanto riguarda la quantità estratta, una diminuzione sistematica dal 1968 al 1969 di 400 mila tonnellate, e dal 1969 al 1970 una diminuzione di 500 mila tonnellate.

Il che sta a dimostrare, come diceva l'onorevole Gui, che l'attività estrattiva nei Colli Euganei è direttamente proporzionata alla costruzione di nuove strade. Mentre, viceversa è rimasta praticamente invariata la produzione di pietrame trachitico che ritengo serve alla costruzione delle massicciate delle strade nella zona stessa.

Pertanto ritengo che si debba regolamentare e non chiudere l'attività estrattiva del calcare per cemento, che resta di gran lunga la più importante, perché se si potessero avere i dati dei primi mesi del 1971 si potrebbe notare una ulteriore diminuzione della quantità estratta.

Dunque, dovendo affidare ai soprintendenti ai monumenti questo controllo, si potrebbe accettare la mia proposta, cioè prevedere un termine un poco più lungo anche per la eliminazione della estrazione della trachite in pezzame e del pietrisco trachitico, in modo da poter realizzare attrezzature sostitutive in qualche altra zona.

FRACANZANI. Direi che il ragionamento formulato dal rappresentante del Governo si può rovesciare, cioè è vero proprio che una parte importantissima di cave non viene chiusa automaticamente, come per esempio le cave che forniscono la materia prima per i cementifici e per le fabbriche di calce.

Pertanto, come si può constatare già in sede di elaborazione della proposta di legge abbiamo fatto ampie concessioni al dato sociale, cioè siamo giunti ad un compromesso considerando il dato paesaggistico e la produzione economica.

GRANATA. Ritengo ci sia un rischio in sito nella proposta avanzata dall'onorevole

rappresentante del Governo, cioè fissare nella legge una proroga superiore ai tre mesi potrebbe indurre gli interessati a sfruttare al massimo le cave e miniere, provocando in tal modo la distruzione definitiva del paesaggio.

GUI. Desidero far osservare all'onorevole Romita che un certo avvertimento i diretti interessati lo hanno pur avuto, se si considera il passaggio della proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

Per quanto riguarda l'ampliamento del termine, indicato dall'onorevole rappresentante del Governo, non credo vi sia un particolare necessità; infatti non bisogna dimenticare che il provvedimento oggi al nostro esame, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della nostra Commissione deve andare alla competente Commissione del Senato, pertanto un certo periodo di tempo passerà inevitabilmente.

GRANATA. D'altra parte non bisogna dimenticare che la proposta di legge è stata presentata il 4 gennaio 1971; quindi sono già trascorsi ben cinque mesi.

GUI. E per quanto attiene a quella precisazione di cui avevamo parlato?

FRACANZANI. Non mi sembra sia questa la sede più opportuna per introdurla. Io direi che, qualora non volessimo ritenere implicito il fatto che le cave di calcare per cemento e per calce, non essendo espressamente enunciate nella dizione contenuta all'articolo 2, restino senz'altro escluse dall'obbligo di chiusura immediata cui l'articolo stesso fa riferimento, potremmo semmai introdurre una ulteriore precisazione al primo comma dell'articolo 3, laddove si parla dell'esercizio regolamentato. Si tratterebbe di aggiungere, dopo le parole: « La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente », le altre: « comprese quelle per calcare per cemento e per calcare per calce idraulica ». Verrebbe così precisato, senza possibilità di equivoco, che le cave in questione rientrano tra quelle soggette all'esercizio regolamentato. Mi sembra questa la soluzione migliore.

GUI. E per le cave di trachite nobile?

FRACANZANI. È evidente che esse non rientrano nell'obbligo di chiusura immediata.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rispondere alle obiezioni di principio sollevate dall'onorevole

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

Granata, dicendogli che, qualora venisse approvata la mia proposta, si renderebbe possibile la continuazione — per un anno — di una attività di produzione regolamentata, e non già di produzione a rapina. In secondo luogo, faccio osservare che la produzione in questione avviene sulla base delle richieste: non credo che sarebbe possibile, perciò, nel corso di un anno, procedere all'estrazione di grandi quantità di materiali che rischierebbero di restare a lungo inutilizzati.

Comunque, a parte queste doverose precisazioni, rendendomi conto dell'orientamento prevalente nell'ambito della Commissione, rinuncio anche all'emendamento proposto in via subordinata e mi rimetto al parere della Commissione stessa.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole sottosegretario. Pongo ora in votazione l'emendamento Fracanzani, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, del quale ho già dato lettura e sul quale esprimo come relatore parere favorevole, mentre il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

*(È approvato).*

**GUI.** Quell'inciso relativo alle cave per calcare per cemento e per calcare per calce che l'onorevole Fracanzani ha proposto di inserire al primo comma dell'articolo 3, potrebbe invece essere introdotto al secondo comma dell'articolo 2.

**FRACANZANI.** Sono senz'altro d'accordo. Infatti mentre il primo comma dell'articolo 2 si riferisce alla chiusura immediata di certe cave, il secondo comma fa riferimento (come l'articolo 3) alle attività estrattive soggette ad esercizio regolamentato.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'emendamento Fracanzani, che viene quindi riferito ora all'articolo 2:

*Al secondo comma, dopo le parole: « della presente legge », aggiungere le altre: « ivi comprese quelle per calcare per cemento e per calcare per calce idraulica ».*

Come relatore esprimo parere favorevole.

**ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

L'onorevole Fracanzani ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

*All' fine del secondo comma aggiungere le parole: « salvo che per miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato ».*

Si tratta del problema delle fonti di acque termali, che devono essere logicamente escluse dai vincoli stabiliti nel provvedimento. Ricordo che anche all'articolo 1 è stato approvato un emendamento analogo.

Come relatore, quindi, esprimo parere favorevole. Qual è il parere del Governo?

**ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione questo emendamento.

*(È approvato).*

Pongo ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che dopo le modifiche apportate risulta del seguente tenore:

**ART. 2.**

Le cave e le miniere di materiale da riportare e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle per calcare per cemento e per calcare per calce idraulica, sono disciplinate dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

**ART. 3.**

La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del Soprintendente ai monumenti competente.

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro

il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il Soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio comunale interessato per territorio, del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il Soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del Soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il Soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

GUI. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Fracanzani, che ha ricoperto la carica di sindaco di uno dei comuni interessati al provvedimento. Mi è stata fatta questa obiezione: le cave di calcare per cementifici non sono nel territorio del comune del cementificio, ma nel territorio di altri comuni; per cui il consiglio comunale del territorio della cava finirà per influire sull'iniziativa di un altro comune che non potrà far sentire la sua voce salvo che nel consiglio dell'Ente per la valorizzazione dei Colli Euganei. Vi potrà essere contrasto di interessi fra il comune che ospita la cava e quello che ospita il cementificio.

TEDESCHI. Ma allora, se si estrae materiale che dovrà servire in comuni più lontani, si finirà per dover sentire tutti i comuni. Il comune interessato mi pare che debba essere solo quello competente per territorio.

FRACANZANI. Mi pare giusta l'osservazione dell'onorevole Gui, ma vi sarebbe estrema difficoltà di precisazione perché dovrem-

mo arrivare ad una determinazione solo rispetto ai cementifici; altrimenti varrebbe l'obiezione dell'onorevole Tedeschi. Già vi è una remora, perché i comuni di Este e Monselice esprimono il loro parere attraverso il consiglio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

TEDESCHI. Vorrei proporre di aggiungere prima delle parole « consiglio comunale » le parole: « consiglio regionale e ».

FRACANZANI. In questo caso si dovrebbe sentire anche il consiglio provinciale.

TEDESCHI. Il consiglio regionale è competente costituzionalmente, quello provinciale no. Per non portare ritardi non avrei comunque nulla in contrario a dire « il presidente del consiglio regionale ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungerei anche la consultazione del distretto minerario.

FRACANZANI. È stato omesso intenzionalmente.

GUI. Non credo che sia il caso di insistere su questo punto.

TEDESCHI. Non insisto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io insisto perché sia sentito il distretto minerario, che non può proporre un diverso progetto che non tuteli il valore paesaggistico, ma può solo dire che un progetto non è accettabile sotto il profilo tecnico.

PRESIDENTE. L'onorevole Romita propone il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo 3:

*Dopo le parole « Ispettorato dipartimentale delle foreste competente » aggiungere le parole « e del distretto minerario ».*

FRACANZANI. Per esperienza personale so che il distretto minerario interpreta la sua parte di emanazione del Ministero dell'industria in modo particolare, cioè ritenendosi tutore degli interessi degli scavatori qualunque essi siano. Per quanto riguarda i Colli Euganei l'esperienza fatta con il distretto minerario ci ha lasciato molto perplessi, e per questo esprimo delle riserve.

GRANATA. Io non vedo la necessità di sentire l'Ispettorato dipartimentale delle foreste, e probabilmente la richiesta del sottosegretario si collega al fatto che questo organo è consultato. Se non fosse previsto l'Ispettorato, non vi sarebbe necessità di prevedere anche il distretto minerario. Secondo le norme vigenti, per aprire una cava occorre l'autorizzazione del distretto minerario.

FRACANZANI. Basta una denuncia.

GRANATA. Comunque il distretto interviene. Ma qui occorrono norme a tutela delle bellezze naturali. Capisco quindi che debbano essere sentiti il consorzio e il consiglio comunale, ma non vedo la necessaria presenza dell'Ispettorato e del distretto minerario: non capisco la presenza dell'ispettorato dipartimentale e a maggior ragione non capirei quella del distretto minerario, che non ha nulla a che vedere con la tutela del paesaggio.

GUI. Non è esatto, basta leggere il secondo comma dell'articolo 3. Allorché questo progetto verrà proposto, i cavatori e gli organi competenti ne daranno un'adeguata valutazione. Per sistemazione finale del suolo si intende anche rimboschimento, e mi sembra giusto che l'ispettorato compartimentale delle foreste venga interpellato. Se non esistesse una visione un po' preconstituita da parte del distretto minerario, sarebbe logico che si sentisse anche il parere dell'organo tecnico, in merito alle modalità ed ai tempi di escavazione e pertanto sarebbe giusta l'osservazione che viene fatta. Vi è una certa opinione accennata dall'onorevole Fracanzani, però secondo me l'intervento di questo organo sarebbe pienamente giustificato.

TEDESCHI. Mi sembra che l'ispettorato forestale non abbia motivo di intervenire in questo settore; questo perché nella legge che il Parlamento ha approvato sulle regioni perfino il personale dipendente delle guardie forestali è stato messo alle dipendenze della regione. Se c'è una materia per la quale, in base alla legislazione attualmente in vigore, vi è la competenza della regione, e non dello Stato, è proprio nel campo delle foreste, e pertanto escludere la regione non ha alcun senso.

Tutti ricorderete che il tentativo dell'allora ministro dell'agricoltura, Sedati, di far sì che almeno il corpo delle guardie forestali rimanesse alle dipendenze dello Stato, fu battuto sia dalla Camera che dal Senato, per cui non

si comprende il perché di questo ispettorato delle foreste, quando è già stato deciso che in questa materia la competenza è solamente della regione.

GUI. Si potrebbe mettere solo il consiglio regionale, e nelle more del trasferimento delle competenze alla regione, l'ispettorato compartimentale delle foreste ed il distretto minerario.

TEDESCHI. C'è solo il fatto che lo Stato non ha ancora provveduto a questo passaggio, benché vi sia già la legge che affida la competenza alla regione.

GUI. In teoria sarebbe il consiglio regionale che dovrebbe consultare i suoi organi tecnici per l'uno e per l'altro aspetto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Indubbiamente mi sembra che la tendenza sia quella. Si è trasferita la competenza alle regioni, però non l'abbiamo ancora articolata nei riguardi dell'organismo regionale. È chiaro che ad un certo punto, nel quadro del trasferimento delle competenze alle regioni, con leggi dello Stato e della regione si stabilirà il passaggio della competenza ad altri enti, operanti nell'ambito della regione. Se noi facciamo intervenire in questo articolo l'organismo regionale, non ritardiamo né andiamo contro la legge.

FRACANZANI. Noi potremmo adottare la proposta dell'onorevole Tedeschi « sentito il consiglio regionale ». Ci sarebbe una fase di transizione, di *vacatio legis*, per cui quando questa proposta di legge entrerà in vigore, saremo vicini al periodo del passaggio delle competenze dello Stato alla regione. Se noi mettiamo questa proposta di legge in forma definitiva, stabilendo la consultazione con un solo organo, e cioè il consiglio regionale, abolendo la consultazione con tutti gli altri, il problema potrebbe essere avviato a soluzione definitiva, anche se può darsi che vi sarà un periodo in cui questo organo non sarà sentito, ma in tre, quattro mesi al massimo si addirebbe ad una soluzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracanzani propone i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma dell'articolo 3 aggiungere dopo le parole: « sentiti i pareri », le altre: « del consiglio regionale »;*

*Al terzo comma dell'articolo 3 sopprimere le parole: « e dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente ».*

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

Esprimo parere favorevole su questi emendamenti. Il Governo ha ritirato il proprio emendamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

## ART. 3 .

La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del Soprintendente ai monumenti competente.

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il Soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il Soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del Soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'am-

biente paesaggistico e naturale, il Soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal Soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal Soprintendente.

Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno -939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il Soprintendente ai monumenti.

(È approvato).

## ART. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.

(È approvato).

L'onorevole Gui ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione della Camera dei deputati, nell'approvare la proposta n. 2954 concernente norme sulla tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei, rendendosi interprete dell'esigenza di assicurare continuità di occupazione per i lavoratori impegnati nelle cave che sarebbero chiuse in conseguenza della nuova legge e di favorire lo sviluppo economico delle zone depresse del comprensorio dei Colli Euganei e contermini,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1971

impegna il Governo a provvedere in tal senso con opportune e adeguate misure ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che il Governo possa assumere un impegno in tal senso, anche perché è una proposta di legge che non riguarda esclusivamente le competenze del Governo. Viceversa sono pronto ad accogliere tale ordine del giorno come invito rivolto al Governo.

GUI. Accetto. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracanzani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione della Camera dei deputati, all'atto dell'approvazione della legge contenente norme sulla tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dti Colli Euganei,

invita il Governo

ad operare con la massima urgenza, sentite le organizzazioni sindacali e di intesa ed in collaborazione con la regione veneta e con gli enti locali interessati, per i provvedimenti, le iniziative, i finanziamenti, le realizzazioni, in specie quelli già previsti dai documenti in programmazione regionale e nazionale, necessari nel comprensorio dei Colli e in quello della bassa padovana, per la soluzione del problema, di fondamentale importanza sociale, connesso a quello della regolamentazione della attività estrattiva delle cave euganee e cioè di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di occupazione nelle zone interessate, e cioè in particolare attraverso:

a) la realizzazione nelle citate zone delle necessarie infrastrutture sociali e di base, in primo luogo degli acquedotti;

b) la realizzazione delle infrastrutture viarie ad alto livello tecnico già espressamente previste per tale area dal piano regionale della programmazione;

c) l'attuazione di aree attrezzate, pure previste dal piano regionale della programmazione, che possono giovare delle ampie disponibilità finanziarie al fine della dotazione di servizi che le rendano nei fatti corrispondenti alle finalità per cui sono state concepite;

d) la realizzazione di consistenti infrastrutture a favore dell'agricoltura ed in particolare quelle dirette alle irrigazioni (Leb, sostegno di Pontelongo);

e) effettuazione di infrastrutture a fini turistici che permettano di mettere l'incomparabile patrimonio dei Colli non a godimento e a servizio di pochi singoli, ma di tutta la comunità;

f) di realizzare le necessarie opere di riassetto delle cave che venissero chiuse con l'approvazione della legge ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro a nome del Governo di accogliere come invito l'ordine del giorno testé letto.

FRACANZANI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Romanato ed altri: « Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei » (2954).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Biasini, Bini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Moro Dino, Racchetti, Rausa, Rognoni, Romanato, Spitella e Tedeschi.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO